

Esempio: statuto associazione operante in ambito sanitario¹

Art. 1

È costituita l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Provincia di Lecco.

Art. 3

L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguitamento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati di cancro o altre malattie inguaribili in forma avanzata.

Obiettivi precipui dell'Associazione sono:

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati;
- permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel proprio ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice);
- aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari;
- propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.

L'Associazione non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del D. Lgs. 4.12.1997 n.460.

L'Associazione attua le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Mezzi finanziari - l'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. Quote associative,
- b. Rendite patrimoniali,
- c. Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d. Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- e. Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 5

Sono Soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente statuto ed i regolamenti, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

¹ Statuto tratto dal web.

Gli aderenti all'Associazione dovranno dichiarare la loro disponibilità a prestare opera gratuita di volontariato all'interno dell'associazione. L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto della domanda.

Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità, o per assenza prolungata ed ingiustificata nelle attività o indegnità; la revoca per morosità o per assenza prolungata verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio con decisione motivata.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei soci; - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei revisori.

Art. 8

È composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. I Soci sono convocati almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

La convocazione può essere effettuata almeno 15 giorni prima delle date fissate per l'Assemblea, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata nell'ambito della Provincia di Lecco.

Art. 9

Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti. Gli stessi possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni Socio può essere portatore di 5 (cinque) deleghe.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'Art. 9 sono prese a maggioranza di voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Fanno eccezione le modifiche statutarie e la vendita di immobili di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del patrimonio dell'Associazione risultante dall'ultimo bilancio approvato, che sono invece prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Consigliere, è facoltà del Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei non eletti, o nel caso non ve ne fossero, all'elenco dei soci attivi, chiedendone la convalida alla successiva assemblea.

I Consiglieri nominati a norma del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora, a causa di dimissioni, decesso o decadenza, il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di tre, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio, nella prima riunione, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto alle cariche associative, di qualsiasi natura esse siano, come previsto dall'art.3, comma3, L.R. 22/1993.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice - Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. È sua facoltà nominare il Presidente Onorario dell'Associazione ed istituire il Comitato d'Onore eleggendone i membri.

Art. 17

Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, il Vicepresidente e, se nominati, il Tesoriere ed il Segretario hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, e altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento. Il Presidente può delegare parte delle sue competenze ai signori Consiglieri, i quali opereranno, liberamente, nell'ambito del mandato loro conferito.

Art. 18

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea.

I Revisori eletti nominano al loro interno un Presidente e partecipano alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto. I revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460. Entro il mese successivo il bilancio dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea dei soci.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato nell'ambito dei malati terminali o delle cure palliative, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, in quanto compromissibili, saranno devolute alla competenza di tre arbitri i quali saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio delle circoscrizione in cui ha sede l'Associazione. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute.